



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Carbone Prosperetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott.Roberto Angioni	REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 14 giugno 2013;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 18 del 22 aprile 2013 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Sindaco di Ozieri;

Visto il decreto di assegnazione del 14 maggio 2013 con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 31933020 dell'11 giugno 2013, con cui il Magistrato

istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 16/2013, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di Ozieri chiede un parere al fine di assicurare la legalità dell'azione amministrativa dell'ente in merito alle modalità di contabilizzazione di un finanziamento regionale che l'amministrazione, insieme ad altri Comuni, potrebbe ottenere per la redazione di un Piano d'Azione per Energia Sostenibile.

Premette il Comune di Ozieri che la regione Sardegna con deliberazione ha adottato nel 2011 un avviso pubblico con il quale ha invitato i Comuni della Sardegna a partecipare ad un percorso di affiancamento preordinato alla redazione dei PAES, aventi come obiettivo la definizione e la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2 a livello locale. A tal fine è previsto il finanziamento a tasso zero delle iniziative ritenute ammissibili e delle premialità per il rispetto della tempistica programmata per la realizzazione delle opere.

L'amministrazione, ritenuto che non sia conciliabile con il Patto di stabilità Interno la sottoscrizione del contratto di mutuo, richiede se possa ritenersi legittime e non elusive delle norme sul patto di stabilità le due ipotesi alternative che essa affaccia, ovvero: a) la considerazione del mutuo-finanziamento quale finanziamento/trasferimento in conto capitale ai sensi dell'art.199 lett.d) del TUEL D.Lgs.n.267/2000, da allocare nel titolo IV delle Entrate; b) l'ottenimento delle risorse necessarie mediante ricorso ad una operazione di cessione di credito,

più precisamente la cessione di entrate erogate dal GSE (tariffa incentivante) derivanti dagli impianti fotovoltaici realizzati su diversi immobili comunali, allocando l'introito della cessione del credito, vincolato alla realizzazione dell'investimento, al titolo III del bilancio comunale.

C O N S I D E R A T O

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8 cit. legge n.131 del 2003 dal Sindaco del Comune di Ozieri ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali. La richiesta è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo.

2. Deve viceversa essere valutata in concreto l'ammissibilità della richiesta dal punto di vista oggettivo.

3. Al riguardo non può esimersi la Sezione dal rilevare in via preliminare - nell'assenza di qualsiasi chiarimento sul punto da parte del Comune richiedente – che l'intervento diretto o indiretto (mediante partnership pubblico- privata) deve comunque esprimersi nel rispetto dei precetti normativi che fanno divieto alle amministrazioni locali di costituire nuove società ed anzi impongono la dismissione di quelle esistenti che non rispettino i presupposti di legge per il loro mantenimento.

A tal fine il Collegio si limita a richiamare quanto già indicato dalla precedente deliberazione n. 28/2012 in merito alla corretta interpretazione delle previsioni dell'art.3 comma 27 della legge n.244/2007 (dell'art.3 comma 27 della legge finanziaria per l'anno 2008) e dell'art.14 comma 32 del D.L. 78/2010.

La verifica della legittimità dell'attività è per altro rimessa all'autonomia ed alla responsabilità dell'amministrazione richiedente e su di essa non può esplicarsi la funzione consultiva assegnata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art.7, comma 8 della legge 5

giugno 2003 n. 131.

4. La formulazione del quesito è effettuata con specifico riferimento ad un concreto atto di gestione, circostanza che di per sé esclude l'ammissibilità oggettiva della richiesta, come correttamente rilevato dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Pur tuttavia essa può essere riferita, in via generale ed in chiave collaborativa, all'interpretazione delle norme vigenti in materia di gestione del bilancio pubblico, per altro parzialmente richiamate dalla stessa amministrazione nella premessa alla sua richiesta.

5. Al riguardo ritiene la Sezione di dover effettuare le seguenti puntualizzazioni:

a) La contrazione di mutui da parte degli enti locali è consentita dall'ordinamento per spese di investimento nei limiti previsti dal legislatore. Spetta poi all'amministrazione locale verificare il livello dell'indebitamento sostenibile al fine di evitare possibili rischi di dissesto finanziario e la possibilità di contrazione di prestiti ai sensi delle vigenti disposizioni del capo II del titolo IV del TUEL D.Lgs. n.267/2000 (artt.202-205 BIS) ;

b) Qualunque forma di indebitamento deve essere iscritta nel titolo V del bilancio, relativo alle "Entrate per accensioni di prestiti", mentre al titolo IV del bilancio devono essere iscritte le "Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti".

c) Il finanziamento, così come descritto dall'amministrazione richiedente e pur se proveniente da risorse europee, costituisce a tutti gli effetti un indebitamento, dando origine ad obblighi restitutori. La sua contabilizzazione deve avvenire nel rispetto dei principi contabili per gli enti locali, ed in particolare nel rispetto del principio contabile n.2, paragrafo c) punto 22.

d) Il "trasferimento" di risorse, non implicando obblighi restitutori, è

concetto diverso dal finanziamento e sembra, nel caso prospettato, esser limitato all'agevolazione finanziaria concessa al prestito, nonché, alla premialità, del tutto eventuale, che potrebbe essere attribuita in futuro. Quest'ultima, per altro, dovrà essere contabilizzata nel rispetto del principio di competenza finanziaria e dunque nell'esercizio in cui essa verrà a concretizzarsi;

e) Questione ben distinta rispetto alla contabilizzazione dell'indebitamento, è quella della sua rilevanza ai fini del rispetto dei saldi del Patto di Stabilità. In particolare è opportuno richiamare la previsione dell'art.31, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183, la quale prevede che *" Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008".*

E' rimesso all'amministrazione locale richiedente verificare in concreto la provenienza delle risorse ai fini della verifica del rispetto del saldo finanziario, fermo restando quanto indicato dalla seconda parte dell'art.31, comma 10 della legge 183/2011 per le ipotesi di cofinanziamento.

f) Del tutto irrilevante, sia sotto il profilo della contabilizzazione dell'entrata sia sotto quello della verifica del rispetto del saldo finanziario, è la modalità di copertura del finanziamento, dal momento che la contrazione di un prestito dovrà comunque essere contabilizzata nel titolo V del bilancio, prescindendosi cioè dalle modalità con le quali si

farà fronte agli obblighi restitutori. Si deve tuttavia sottolineare, con riguardo alla possibilità di finanziarie operazioni economiche mediante la cessione di crediti futuri, che l'operazione non risulta corretta dal punto di vista contabile-finanziario. Essa si risolve infatti in un artificio contabile che viola il principio della competenza finanziaria nonché i limiti previsti dalle previsioni che regolano le anticipazioni di cassa.

Tutto ciò premesso, la Sezione

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di Ozieri, al Segretario Generale del Comune di Ozieri, al Presidente della Regione Sardegna, al Direttore Generale della Presidenza del Consiglio, al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 giugno 2013

Il Magistrato Relatore

(Roberto Angioni)

IL PRESIDENTE

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 17 giugno 2013

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)